



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

SOTTOCOMMISSIONE PER IL GIUDIZIO DI EPURAZIONE

La Sottocommissione composta dei Sigg. GIACOBINI Dott. Vincenzo, Presidente, cap. TROMBETTA Leonida e geom. ALFANO Antonino, riunita nei locali del Ministero dell'Agricoltura;

PREMESSO che il Perito agrario PETRINI Ettore, esperto presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona, è stato deferito al giudizio di questa Sottocommissione per aver aderito al partito fascista repubblicano; (art. 2 lett. b del D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n° 702);

LETTI gli atti, i documenti e le deduzioni dell'inculpato;

RITENUTO che, se è vero che il Petrini ha aderito al p.f.r., egli ha dedotto di essersi determinato in seguito a subita coercizione, per minacce di licenziamento dall'ufficio e di rappresaglie da parte di esponenti fascisti, certi Brussoni e Rossi, che gli dissero che in caso di resistenza sarebbe stato trattato da traditore, e del prefetto Mirabelli, che gli fece significare che la mancata adesione avrebbe provocato il di lui allontanamento dal servizio, mentre il direttore della Sepral, intransigentissimo, gli comunicò che se non si fosse iscritto sarebbe stato preso grave provvedimento contro di lui dal Prefetto, giacchè tutti gli altri funzionari avevano aderito; onde egli, bisognoso, con famiglia di sette figli, in momenti così gravi, imperante il nazifascismo, con la minaccia della fame e sotto i bombardamenti, finì per soggiacere, ed aderì.

L'asserto del Petrini trova conforto nelle informazioni dei RR.CC., in quelle dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Savona e nelle attestazioni di vari cittadini, come Guazzaroni, Ventura, Lucano, Fassio, i quali hanno certificato che il Petrini ebbe a subire effettivamente minacce per l'adesione al p.f.r.,

cui però non diede alcuna attività;

RITENUTO che ciò posto, deve riconoscersi che l'adesione del Petrini al p.f.r. fu effetto di coercizione, onde ricorre la scriminante dell'ultima parte dell'art. 2 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945 n° 702, mentre, esclusa la faziosità fascista, ed ogni altra condizione di cui all'art. 2 del citato decreto, è da ritenere che detto Petrini non è incompatibile con la permanenza in servizio, e perciò va dichiarato non esser luogo a provvedere sull'addebito mossogli.

P. Q. M.

DICHIARA non esser luogo a provvedere in merito all'addebito come sopra contestato al PETRINI Ettore.

Così deciso in Roma, il 29 GIU 1946

fto Giacobini, fto Trombetta, fto Alfano

DEpositato in Segreteria il 18 LUG 1946

IL SEGRETARIO

fto Maltese

P. C. C. all'originale

IL SEGRETARIO

